

Tribunale di Mantova, 3 novembre 2009 – Est. Laura De Simone.

**Obbligazioni e contratti – Frazionamento della domanda di adempimento di unica pretesa creditoria – Proposizione di successiva domanda per interessi e rivalutazione – Legittimità – Esclusione.**

*E' improponibile la domanda in cui la domanda di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione risulta frazionata da altra precedentemente proposta e passata in giudicato per la condanna al pagamento del capitale, e questo alla luce del principio del giusto processo, che tale non potrebbe essere ove frutto di abuso. (lds)*

**IL CASO.it**

omissis

**RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO**

che con atto di citazione notificato l'11.9.2008 P. I. conveniva in giudizio la Banca S.p.A. affinché fosse condannata al pagamento della complessiva somma di € 8.716,50 o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda al pagamento,

che a fondamento della domanda l'attore riferiva che in un precedente giudizio intervenuto tra le medesime parti era stata richiesta la ripetizione dell'indebitto corrisposto all'Istituto di Credito per imposizione di interessi debitori eccedenti la misura legale, capitalizzazione trimestrale ed applicazione illegittima di commissione di massimo scoperto, e con sentenza di accoglimento del Tribunale di Mantova n. 681 del 20.6.2008 la Banca S.p.A. era stata condannata a corrispondere a parte attrice l'importo di € 63.689,96, senza riconoscimento degli interessi legali, essendo stata ritenuta inammissibile la domanda in quanto svolta per la prima volta in comparsa conclusionale,

che comunque l'importo per interessi doveva essere riconosciuto in questa sede per il periodo 7.11.2005 (data della prima domanda di ripetizione di indebitto)/ 20.6.2008 (data della pronuncia di condanna), oltre agli interessi anatocistici sugli stessi in quanto maturati da oltre sei mesi e oltre rivalutazione monetaria, quale danno ulteriore da attribuirsi in via presuntiva (Cass. SS.UU. n. 19499/08),

che si costituiva in giudizio Banca S.p.A. insistendo per il rigetto delle domande proposte, eccependo il giudicato esterno della sentenza n. 681/08, sia con riguardo al dedotto che al deducibile, in cui sicuramente rientravano la domanda accessoria di interessi e di rivalutazione monetaria,

che il giudizio è stato solo documentalmente istruito,

che sicuramente deve essere riconosciuta natura moratoria agli interessi richiesti in questa sede, essendo pacifica in tema di ripetizione di indebitto l'applicabilità del disposto dell'art. 1224 c.c. ( ex plurimis Cassazione civile, sez.III, 7 maggio 2007 n. 10297; Cassazione civile, sez. lav., 6 marzo 2006 n. 4775; Cassazione civile, sez.II, 23 gennaio 1995 n. 722, 130), salvo quanto previsto in tema di decorrenza specificatamente dalla norma che disciplina l'indebitto oggettivo,

che deve altresì considerarsi che il diritto al risarcimento dei danni nelle obbligazioni pecuniarie, comprensivo di interessi moratori (art. 1224 I co c.c.) e maggior danno (art. 1224 II co. c.c.) ha un fondamento autonomo e distinto rispetto al diritto alla restituzione che deriva dall'indebitto oggettivo e per questo nella giurisprudenza più risalente (Cassazione civile, sez. lav., 12 novembre 1999, n. 12591 Cassazione civile, sez. lav., 14 maggio 1998, n. 4883) era considerato separatamente esercitabile,

che tuttavia questo orientamento tradizionale deve ritenersi travolto dai principi espressi dalle Sezioni Unite nella pronuncia n. 23726 del 15.11.2007, per cui non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali contestuali o scaglionate nel tempo, e questo alla luce della valorizzazione del canone del "giusto processo", di cui al novellato art. 111 Cost., "in relazione al quale si

impone una lettura "adeguata" della normativa di riferimento (in particolare dell'art. 88 c.p.c.), nel senso del suo allineamento al duplice obiettivo della "ragionevolezza della durata" del procedimento e della "giustizia" del "processo", inteso come risultato finale (della risposta cioè alla domanda della parte), che "giusto" non potrebbe essere ove frutto di abuso, appunto, del processo, per esercizio dell'azione in forme eccedenti, o devianti, rispetto alla tutela dell'interesse sostanziale, che segna il limite, oltrechè la ragione dell'attribuzione, al suo titolare, della potestas agendi",

che il condivisibile orientamento espresso dalle Sezioni Unite è stato ulteriormente confermato da Cass., Sez. III, 11.6.2008 n. 15476 e Cass., sez. lav., 3.12.2008 n. 28719, ed in tali pronunce è altresì specificato che tutte le domande giudiziali aventi ad oggetto una frazione di un unico credito sono da dichiararsi improponibili, proprio nella rinnovata prospettiva del concetto di "deducibile", imposta dai canoni di "correttezza e buona fede" e del "giusto processo",

### **IL CASO.it**

che le considerazioni svolte nelle sentenze menzionate sul presupposto del frazionamento del capitale sono da ritenersi ancora più fondate nel caso di specie in cui risulta frazionata la domanda per capitale da quella per interessi e rivalutazione, che naturalmente costituiscono accessorio della prima,

che le valutazioni che precedono importano l'improponibilità delle domande formulate e rendono superfluo l'esame di ogni ulteriore questione,

che la novità della questione giuridica affrontata rende equa la compensazione delle spese di lite tra le parti,

P.Q.M.

Il Tribunale di Mantova, in persona del Giudice Unico dott. Laura De Simone, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica: dichiara improponibili le domande svolte da P. I. nei confronti di Banca S.p.A., compensa tra le parti le spese processuali.